

N. R.G. 2018/5987



TRIBUNALE ORDINARIO di TREVISO

SEZIONE SECONDA CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **5987/2018** promossa da:

ATTORE/I

contro

CONVENUTO/I

Il Giudice dott. Alessandro Bagnoli,

letti gli atti,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27/09/2018,

osserva

che, in sede di richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 649 c.p.c. il giudice dell'opposizione è tenuto a procedere all'esame della fondatezza dell'opposizione nei medesimi termini di cui all'art. 648 c.p.c al fine di evitare di sospendere dapprima la provvisoria esecuzione e di doverla poi riconcedere, con pregiudizio sia delle esigenze di celerità del rito monitorio sia della certezza delle situazioni giuridiche.

Ad integrare i gravi motivi ex art. 649 c.p.c. è, quindi, sufficiente una valutazione di probabile fondatezza delle ragioni di opposizione, senza che sia necessario al contempo verificare se il creditore possa, all'esito della lite, far fronte ad eventuali obblighi di natura restitutoria; né al medesimo fine è necessario far discendere diverse conclusioni dall'ammontare dell'importo che appare dovuto o non dovuto o comunque dalle condizioni economico-patrimoniali delle parti (in questo senso cfr. Tribunale Firenze, 16 Giugno 2011)¹.

Nel caso di specie, l'opposizione introdotta da appare, fin da subito, non fondata su prova scritta né di pronta soluzione.

La pretesa monitoria è stata, infatti, azionata dal ricorrente in virtù dell'art. 7-ter del D. Lgs. 286 del 21.11.2005 che introduce l'azione diretta del sub-vettore nei confronti di tutti coloro che abbiano

¹ In ogni caso le condizioni economiche della ditta non sembrano precarie, attesa la mancanza di protesti elevati a suo carico (come risulta da recentissima visura dimessa in atti), nonché dall'assenza di ulteriori indici sintomatici di uno stato di insolvenza.



ordinato il trasporto, prevedendo una loro condanna in solido al pagamento al sub-vettore del corrispettivo del servizio²; non rileva, pertanto, la mancanza di un rapporto contrattuale diretto fra e la ditta

Alla luce della documentazione in atti non può sostenere di non essere a conoscenza delle tariffe applicate, dei servizi resi e, finanche, dell'esistenza del rapporto fra la ditta e la

Appare verosimile, piuttosto (seppure ad un primo vaglio sommario), che l'attività resa dalla convenuta opposta abbia riguardato la movimentazione di merce di o comunque affidata da a come si evince dai rapportini trasmessi tra le parti coinvolte, dalle fatture allegare nonché dalle riproduzioni fotografiche versate in atti³.

In particolare, i rapporti e le fotografie delle liste delle spedizioni sulla bacheca del magazzino documentano specificamente data e destinazione delle spedizioni con il relativo numero di sigillo.

Confrontando i dati di , quali emergono dai predetti documenti, con le mail inviate da a si notano precise corrispondenze: le tabelle riepilogative mensili di riportano gli stessi numeri di sigillo indicati da , oltre che la targa del veicolo e il nome dell'autista incaricato della spedizione.

Dette tabelle riportano inoltre i "KM", circostanza dalla quale si evince che i chilometri percorsi inizialmente fossero indicati da ma poi rideterminati da sulla base di propri ricalcoli.

Inoltre, i singoli rapportini di allegati ad ogni tabella riepilogativa, riportano il nome di la targa del mezzo, le destinazioni nonché il numero dei "KM" riportati nella tabella riepilogativa che indica anche il conteggio finale di km e l'importo totale di ogni mese.

La somma totale dei km e degli importi corrisponde al totale di ognuna delle due fatture emesse da monitoriamente azionate: € 19.119,41 per il mese dicembre 2017 ed € 24.248,35 per il mese di gennaio 2018.

² La norma così dispone: "Il vettore di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), il quale ha svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore, a sua volta obbligato ad eseguire la prestazione in forza di contratto stipulato con precedente vettore o direttamente con il mittente, inteso come mandante effettivo della consegna, ha azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, i quali sono obbligati in solido nei limiti delle sole prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita, fatta salva l'azione di rivalsa di ciascuno nei confronti della propria controparte contrattuale. È esclusa qualsiasi diversa pattuizione, che non sia basata su accordi volontari di settore".

³ Le riproduzioni fotografiche, in particolare, formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose. Nel caso di specie parte attrice opponente non ha allegato alcun elemento attestante la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta e pertanto dette riproduzioni fotografiche possono essere utilizzate ai fini del presente giudizio.



Le fatture di _____ per ogni singola spedizione, riportano anche data, luogo di destinazione e chilometri corrispondenti a quelli presenti nei singoli rapportini di _____, a loro volta corrispondenti ai rapporti (ed alle riproduzioni fotografiche delle liste di spedizioni affisse sulla bacheca) di _____.

Dai documenti allegati emerge altresì la circostanza che _____ fornisce istruzioni a _____ con indicazione di veicolarle ai sub-vettori in relazione ad aspetti amministrativi e gestionali inerenti il trasporto: si parla, in particolare, di “*divieto di usare transpaller di proprietà di _____*” e di “*pratiche per la gestione del food*” ai quali tutti i vettori che operavano nella catena logistica di _____, avrebbero dovuto adeguarsi.

La stessa _____, con e-mail della _____ del 1.6.2018, ha espressamente richiesto a _____, “*al fine di definire la questione*”, alcuni documenti, tra cui le “*fatture scoperte*”, precisando che “*tra quelle in ns possesso manca la n. 11/2018 del 28.02.2018*”; inoltre, con e-mail del maggio 2018, _____ ha chiesto a _____ di inviarle “*il Durc in corso di validità*”, precisando che “*quello in ns possesso è scaduto il 4/5/2018*”.

Va incidentalmente osservato, quanto al valore probatorio delle comunicazioni di posta elettronica, che l’e-mail costituisce, ad ogni effetto, un documento informatico sottoscritto con firma elettronica semplice, come tale liberamente valutabile dal giudice sia in ordine all’idoneità della medesima a soddisfare il requisito della forma scritta, sia per ciò che concerne il suo valore probatorio, ai sensi degli artt. 20, comma 1-bis e 21, comma 1, D.Lgs. 82/2005⁴.

Tale conclusione si giustifica alla luce del fatto che lo *user id* e la *password* utilizzati per accedere alla casella di posta elettronica sono considerabili alla stregua di mezzi di identificazione informatica e, come tali, rientranti nella definizione di firma elettronica data dal legislatore.

Nel caso di specie, le copie delle comunicazioni di posta elettronica versate in atti sono ritenute attendibili e, quindi, utilizzabili come indizi idonei a fornire utili elementi di giudizio, anche alla luce della loro puntuale coerenza con gli ulteriori elementi forniti dalla convenuta opposta (visure, fatture, rapportini di carico, fotografie) ed in quanto non contestate, per ciò che riguarda la loro corrispondenza all’originale nonché provenienza e testuale contenuto, da parte attrice opponente.

Alla luce di quanto sopra, dunque si ritiene che sussistano precisi indici sintomatici dell’esistenza di un rapporto fra le parti e soprattutto – come già evidenziato - della circostanza che l’attività resa

⁴ **Art. 20 comma 1-bis**

L’idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità, fermo restando quanto disposto dall’articolo 21.

Art. 21 comma 1

Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità.



dalla convenuta opposta abbia riguardato la movimentazione di merce di _____ o comunque affidata da _____ a _____

Venendo all'obiezione per la quale l'esercizio dell'azione diretta da parte del sub-vettore determinerebbe, in caso di fallimento di _____, una violazione del generale principio della *par condicio creditorum*, si dissente dalle conclusioni raggiunte dall'attrice.

Il Tribunale di Bologna, con una pronuncia del 7.7.2018 che si condivide, ha recentemente osservato che l'esercizio dell'azione diretta di cui al citato art. 7-ter deve ritenersi legittimo anche nei casi in cui il primo vettore sia sottoposto a procedura concorsuale (nel nostro caso, si evidenzia che la società _____ non è ancora in procedura concorsuale, ma è stata soltanto posta in liquidazione).

L'art. 7-ter prevede un regime di solidarietà tra committente e primo vettore nei confronti del sub-vettore, che può agire indifferentemente nei confronti di ciascuno dei soggetti posti a monte della filiera del trasporto, con un'azione autonoma che va ad incidere sul patrimonio di un soggetto diverso da quello sottoposto a procedura concorsuale, il che consente di non ravvisare una violazione del principio della *par condicio creditorum*.

La finalità dell'art. 7-ter è, difatti, quella di fornire un particolare strumento di tutela al sub-vettore sottraendolo al rischio dell'insolvenza del primo vettore e detta tutela sarebbe evidentemente vanificata se si aderisse alla tesi patrocinata dall'opponente.

Si ritiene, pertanto, in virtù di quanto sopra, di non dovere sospendere la provvisoria esecutività dell'opposto decreto ingiuntivo, non sussistendo gravi motivi,

p.q.m.

letti gli artt. 648 e 649 c.p.c.

- rigetta l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
- dispone che le spese del presente procedimento siano regolate alla decisione della causa di merito.

Si comunichi.

Treviso, 11.10.2018

Il Giudice

dott. Alessandro Bagnoli

